## SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIII LEGISLATURA —

# 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

## 1º Resoconto stenografico

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

### Presidenza del presidente OSSICINI

### INDICE

#### Disegni di legge in sede deliberante

(865) PAGANO ed altri: Interventi urgenti per l'edilizia scolastica

(900) BRIENZA ed altri: Interventi urgenti per l'edilizia scolastica

(Discussione congiunta e rinvio)

DL 0007

7<sup>a</sup> Commissione

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(865) PAGANO ed altri: Interventi urgenti per l'edilizia scolastica (900) BRIENZA ed altri: Interventi urgenti per l'edilizia scolastica (Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica», d'iniziativa dei senatori Pagano, Biscardi, Occhipinti, Manieri, Bucciarelli, Cortiana, Lombardi Satriani, Castellani Pierluigi, Bergonzi, Masullo, Mele e Bruno Ganeri, e «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica», d'iniziativa dei senatori Brienza, D'Onofrio, Bevilacqua e Manis.

Prego il senatore Brienza di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

BRIENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 865 d'iniziativa dei senatori Pagano ed altri, che riguarda interventi urgenti per l'edilizia scolastica, viene al nostro esame insieme all'identico disegno di legge n. 900 a firma di chi vi parla e dei senatori D'Onofrio, Bevilacqua e Manis. Con la presentazione di questi due provvedimenti identici abbiamo voluto dimostrare come su questo problema di estrema importanza vi sia la più larga convergenza delle forze parlamentari. Pertanto, dato che il tempo che mi è stato concesso dalla Presidenza è ovviamente limitato e che sul provvedimento in esame vi è largo consenso, illustrerò brevemente le motivazioni ed il percorso in virtù del quale esso ha visto la luce.

In materia di edilizia scolastica erano già stati presentati alcuni provvedimenti: il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 255, e il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286. Il primo di questi decreti è già scaduto, mentre il secondo scade in questi giorni; quindi l'approvazione rapida di questo provvedimento consente di salvare tutte le disposizioni e le disponibilità già previste in materia di edilizia scolastica, disponibilità che ammontano, almeno in questo caso, a circa 200 miliardi.

Il testo in esame consta di tre articoli. L'articolo 1 prevede l'aggiunta all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, di un comma 4-bis che recita testualmente: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2» – dell'articolo 3 della citata legge n. 23 – «hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». Se non si aggiungesse questo comma l'approvazione di questo disegno di legge non avrebbe nessuna attuabilità.

L'articolo 2, che concerne l'accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, prevede al comma 1 che nel caso in cui la conferenza di servizio prevista non raggiunga l'unanimità delle proprie decisioni si proceda ugualmente (ovviamente con tutte le procedure necessarie). Desidero a questo proposito sottolineare che non è detto assolutamente che in democrazia vi debba essere l'unanimità, anche perchè essa molte volte è motivo di ritardo nell'adozione delle decisioni. Pertanto, se la Commissione è d'accordo, si potrebbe modificare la disposizione del comma 1 dicendo: «qualora nella conferenza non si raggiunga la maggioranza dei partecipanti». Tale modifica snellirebbe moltissimo (chi ha esperienza amministrativa lo sa) l'*iter* delle decisioni ed i tempi di attuazione.

- 3 -

Al comma 2 sono poi previste norme relative ai poteri dei commissari *ad acta*.

In particolare, alla lettera *a)* del comma 2 è previsto che i commissari *ad acta* possono «convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni». A mio modo di vedere, tuttavia, fra le competenze del commissario *ad acta* non vi dovrebbero essere quelle di convocare e presiedere conferenze di servizio, ma solo quelle di determinare le proprie decisioni, comunicarle al presidente della regione e procedere, tramite lo stesso presidente, all'assegnazione dei fondi e all'affidamento delle progettazioni.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 2, al comma 5 si dice che i finanziamenti possono essere revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la ragione competente, qualora «nel termine perentorio del 31 dicembre 1995» gli enti locali non abbiano attivato le procedure di richiesta dei mutui. Essendo ormai nel 1996, mi sembrerebbe ragionevole modificare la data in quella del 31 dicembre 1996. C'è poi una correzione formale da fare allo stesso comma 5 laddove si dice «entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»: probabilmente si tratta di un refuso che va corretto dicendo «della presente legge».

Un'ultima annotazione riguarda il comma 6 dell'articolo 2, che recita testualmente: «Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, si applica anche con riferimento ai mutui concessi e non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995». Si tratta di una norma che riguarda esclusivamente la città di Napoli; suggerirei pertanto che il disposto del comma 6 venisse considerato come norma di interpretazione autentica piuttosto che come norma di carattere generale, per evitare che il Parlamento nello spazio di pochi giorni si trovi a legiferare in diverse sedi esclusivamente a favore della città di Napoli.

In conclusione, propongo che il testo venga approvato dalla Commissione con le modifiche dianzi suggerite.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Brienza per la sua esposizione e rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.45.